



Ordinanza num. 48

Data adozione 19/12/2025

COMUNE DI RESANA

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza Sindacale

Oggetto: ***DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 34 IN DATA 01/10/2025 "MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026" AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEI TRADIZIONALI FALO' DELL'EPIFANIA (PANEVIN)***

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 34 del 01/10/2025 con la quale sono state adottate misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01/10/2025 al 30/04/2026;

Considerato che detta ordinanza vieta, fra l'altro, su tutto il territorio comunale, l'accensione di falò;

Dato atto che nell'Italia nord-orientale è viva la tradizione popolare derivante da riti purificativi e propiziatori diffusi in epoca pre-cristiana e rimasta intatta come rituale da svolgersi nella vigilia dell'Epifania denominata, nelle province di Treviso e Venezia, "panevin" e consistente nel bruciare grandi cataste di legna;

Considerato che i Panevin sono occasione di aggregazione per i cittadini e di memoria popolare e che l'Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere questo tipo di manifestazioni;

Considerato che già nell'anno 2024 erano state date disposizioni affinché i "panevin" dell'epifania fossero in ogni caso ridotti;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di derogare al divieto di accensione di falò rituali di cui all'ordinanza sindacale n. 34/2025 sopra richiamata, per permettere lo svolgimento del Panevin nel territorio comunale, con le seguenti limitazioni:

- è consentita l'accensione di un solo falò per ogni frazione del Comune. Le domande di accensione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione;
- dimensioni della pira: massimo 4 metri di altezza e diametro alla base non superiore a 3 metri;
- il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. E' tassativamente vietato l'uso di materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma;
- gli eventi devono concludersi entro le ore 23.00;
- il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;
- è vietata l'accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale dovesse trovarsi con livelli di allerta diverso da zero (verde) per la qualità dell'aria, come definito dallo specifico bollettino rilasciato dall'Arpav;

Ricordato che i falò dovranno anche rispettare le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. 246 del 30/01/2013, qualora maggiormente stringenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. di derogare al divieto di accensione di falò rituali, di cui all'ordinanza sindacale n. 34 del 30/10/2024, per consentire l'accensione dei tradizionali falò del Panevin, con le seguenti limitazioni:

- è consentita l'accensione di un solo falò per ogni frazione del Comune. Le domande di accensione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione;
- dimensioni della pira: massimo 4 metri di altezza e diametro alla base non superiore a tre metri;
- il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale non trattata e senza parti verdi, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. E' tassativamente vietato l'uso di materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma;
- gli eventi devono concludersi entro le ore 23.00;
- il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;
- è vietata l'accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale dovesse trovarsi con livelli di allerta diversi da zero (verde) per la qualità dell'aria, come definito dallo specifico bollettino rilasciato dall'Arpav;

2. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica-Tutela Ambiente-Attività Produttive ogni attività opportuna o necessaria per l'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza sono soggette all'applicazione delle sanzioni di cui all'ordinanza n. 34 del 01/10/2025.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet comunale e inviata a:

- Provincia di Treviso;
- ULSS2 Marca Trevigiana;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Comando Provinciale dei VV.F;
- Comando Carabinieri di Castelfranco Veneto;
- Polizia Locale.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi della forza pubblica sono tenuti a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco